

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 20-06-2012 Deliberazione n. 122

OGGETTO:

Giudizio "Castrovinci Santi e Castrovinci Antonino c/ Provincia" Sentenza n.140/11 Tribunale di Patti, sezione di S. Agata Militello. Riconoscimento della somma di € 19.020,40=come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTI del mese di GIUGNO nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATIRANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) BARTOLOTTA ANTONINO		X

A riportare n. 14 9

Totale n. 29 16

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO S.V. FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. ANNA MARIA TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

≈≈ 1°Dipartimento ≈≈

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali

U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.140/11, il Tribunale di Patti, sezione distaccata di S.Agata Militello, decidendo il giudizio promosso dai sigg. Castrovinci Santi e Castrovinci Antonino contro questa Provincia ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi legali oltre al pagamento delle spese del giudizio;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.140/11 è dovuto il pagamento ai sigg. Castrovinci Santi e Castrovinci Antonino della complessiva somma di € 19.020,40=comprensiva di interessi legali - giusto prospetto "Re Mida" allegato - secondo il seguente prospetto:

CASTROVINCI SANTI

€ 6.193,00	sorte cap.
€ 3.097,55	int. e riv. dal 18/02/00 al 16/11/11
<u>€ 2.982,42</u>	spese legali in sentenza 50% di € 5.964,83
€ 12.272,97	TOTALE

CASTROVINCI ANTONINO

€ 2.509,72	sorte cap.
€ 1.255,29	riv.+inter. dal 18/02/00 al 16/11/11
<u>€ 2.982,42</u>	spese legali in sentenza 50% di € 5.964,83
€ 6.747,43	TOTALE

SPESE LEGALI

€ 371,11	spese c.t.u.
€ 166,20	spese liqu. In sent.
€ 3.833,80	comp. in sent.
€ 479,23	spese gen.12,5%
€ 172,52	C.P.A. 4% su € 4.313,03
<u>€ 941,97</u>	IVA 21% su € 14.485,55
€ 5.964,83	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/ Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €19.020,40= derivante dalla sentenza n.140 /11 del Tribunale di Patti sezione di S.Agata Militello può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n 117/05 alla voce"Costanzo F III S.p.A (impegno successivo n.10072/09),

resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.140/11 del Tribunale di Patti sezione di S.Agata Militello che ha definito il giudizio promosso da Castrovinci Santi e Castrovinci Antonino contro la Provincia;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €19.020,40=;

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.117/05 alla voce"Costanzo F.lli S.p.A.(impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n.140/11
2. Decreto di liquidazione CTU del Tribunale di Patti sez. S. Agata Militello
3. Calcoli ReMida

IL RESPONSABILE U.O.



IL DIRIGENTE



L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

IL PRESIDENTE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 26.1.2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 26/1/12

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI PARERI

VISTO: PRESO NOTA 50117/05

MESSINA, 15/2/12

IL FINANZIARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Entrano in aula i Conss. M. Vicari, S.V. La Rosa, S. Mazzeo, S. Magistri, M. Branca (Presenti n. 32).

Si allontanano dall'aula i Conss. F. Miracula, M. De Domenico, C. Cerreti (Presenti n. 29)

Il Presidente Fiore fa presente che occorre prelevare le delibere inerenti i debiti fuori bilancio, dal n. 19 al n. 38 dell'O.d.G. odierno, come stabilito in conferenza dei Capigruppo.

Pertanto, con l'assistenza degli scrutatori Conss. G. Calabrò, S. Coppolino e M. Palermo, pone in votazione palese mediante sistema elettronico art. 2 L.R. n. 48/91, il suddetto prelievo.

La votazione registra il seguente esito:

Conss. Presenti:	n. 29
Conss. Votanti:	n. 28
Favorevoli:	n. 28
Contrari:	=====
Astenuti:	=====

Il Consiglio approva

Il Cons. G. Calabrò, pur essendo presente, non partecipa alla votazione.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto 19) dell'O.d.G. odierno avente per oggetto: *Giudizio "CASTROVINCI Santi e CASTROVINCI Antonino c/Provincia". Sentenza n° 140/11 Tribunale di Patti, sezione di S.Agata Militello. Riconoscimento della somma di € 19.020,40 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs n° 267/00.*

Il Cons. F. Andaloro dichiara il suo voto contrario sulla proposta, come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Cons. A. Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Entra in aula il Cons. F. Miracula (Presenti n. 30)

Si allontanano dall'aula i Conss. E. Bivona, P. Briuglia, A. Passaniti, L. Gullo, F. Italiano, M. Vicari e M. Branca (Presenti n. 23)

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori G.Calabrò, S. Coppolino e M. Palermo, pone in votazione palese mediante sistema elettronico art. 2 L.R. n. 48/91, la suddetta proposta di deliberazione.

La votazione registra il seguente esito:

Conss. Presenti: n. 23

Conss. Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 13

Contrari: n. 1

Astenuti: n. 8 (S. Coppolino, F. Miracula, L.A. Parisi, R. Danzino, A. Previti, S. Magistri, F. Rella e S. Galati Rando)

Il Consiglio approva

Il Cons. G. Calabrò, pur essendo presente, non partecipa alla votazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. TO S.V. FIORE

Il Segretario Generale

F. to F. MIRACOLA

F. to A.V. A.M. TRIPIDO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione / _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 01 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 29 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Edoardo Giovanna Angelo

N° 110 / 01 SENT.
N° 5378/01 R.A.C.
N° 372 CRON.
N° 175 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE DISTACCATA DI S. AGATA MILITELLO

in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

TRA

Castrovinci Santi;

Castrovinci Antonino, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Eunuio Fiocco e Maria Angela Caputo;

-ATTORI-

E

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Italo Ijonti;

Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Passalacqua;

-CONVENUTI-

**Reale Mutua Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Vicari - TERZA CHIAMATA IN GARANZIA -
avente a oggetto: risarcimento danni**

Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 dicembre 2010, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, alle memorie e a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Castrovinci evocavano in giudizio la Provincia Regionale di Messina e il Comune di Capo d'Orlando premettendo:

che, in data 18.02.2000, mentre Castrovinci Santi percorreva la Via Consolare Antica alla guida della autovettura di Castrovinci Antonino e in compagnia di quest'ultimo, perdeva il controllo dell'auto e andava a sbattere contro il muretto in pietra sito al margine della carreggiata;

che la causa dell'incidente era da ascrivere alle condizioni della strada, sulla quale era presente uno strato di materiale fangoso ed un avvallamento;

che, a seguito dell'incidente, Castrovinci Santino aveva subito danni personali e l'auto si era danneggiata in maniera talmente grave che la relativa riparazione era apparsa antieconomica;

che gli enti pubblici, cui si erano rivolti per ottenere il risarcimento, negavano entrambi di essere proprietari della strada.

Tanto premesso, chiedevano il risarcimento dei danni, rispettivamente subiti, all'ente proprietario della strada.

Instauratosi il contraddittorio, sia la Provincia che il Comune eccepevano la mancanza di titolarità della strada; entrambi gli enti eccepevano la colpa, esclusiva o concorrente dell'attore, la propria mancanza di colpa e l'eccessiva quantificazione del danno subito.

Il Comune chiamava comunque in garanzia la propria società di assicurazioni per la responsabilità civile che, costituitasi in giudizio, aderiva sostanzialmente alla posizione processuale dell'assicurato.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU, estimativa e medico legale, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione, appare utile una preliminare e sintetica ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali e, in particolare, dalle strade pubbliche.

Come è noto, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza non presenta un indirizzo uniforme.

Secondo l'orientamento tradizionale, maggiormente risalente nel tempo, la responsabilità dell'ente proprietario di strade pubbliche andrebbe ricondotta unicamente alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ.

Più nel dettaglio, l'orientamento in questione parte dal presupposto che alla Pubblica Amministrazione non sia applicabile, in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, la responsabilità del proprietario per i danni cagionati dalle cose in sua custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., dal momento che il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque, ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse.

Al contrario, la P.A. non può essere considerata custode, nel senso richiesto dalla norma, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Secondo tale orientamento, colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, deve - una volta esclusa, nei limiti sopra chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale.

In virtù di questo orientamento, si afferma che la formulazione aperta dell'art. 2043 cod. civ. consente al giudice l'adattamento di tale norma alle circostanze del caso, attraverso la valutazione dei limiti di meritevolezza degli interessi lesi, anche in relazione ad altri interessi antagonisti, secondo l'evolversi della coscienza sociale e del sistema giuridico generale, nonché degli strumenti normalmente a disposizione dei soggetti titolari di tali interessi.

In particolare, si ritiene che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e nel controllo in genere dei beni demaniali, incontrerebbe da un lato limiti derivanti da norme di legge, norme regolamentari e regole tecniche, e per un altro verso limiti derivanti da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale la stessa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, ed in

particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

A tale ultimo riguardo, viene comunemente specificato che ricorre una situazione di pericolo occulto allorché lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso.

Altra parte della giurisprudenza afferma, per converso, che dalla proprietà pubblica del comune sulle strade discende non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art. 2051. (tra tante, Cass. n. 4673/1996; 20 novembre 1998 n. 11749).

Un terzo e più recente orientamento, che appare oggi maggioritario e che il giudicante condivide, ritiene infine che, fuori da aprioristiche enunciazioni dogmatiche, la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscano meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù d'un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a séguito di un'indagine condotta con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità. (in termini, v. C. Cost. n° 156/99, in motivazione; Cass. civ., sez. III 26-11-2007, n. 24617; Cass. civ., sez. III, 23-07-2003, n. 11446; Cassazione civile sez. III 15 ottobre 2010, n° 21328; Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2011 n° 6537).

In particolare, si deve ritenere operante l'obbligo di custodia in presenza di caratteristiche del bene che rendano di fatto possibile il controllo da parte dell'ente pubblico o che comunque impongano un particolare dovere di vigilanza. Così, a titolo esemplificativo, l'amministrazione può rispondere nella qualità di custode se la strada sia posta all'interno di un centro urbano o volta a collegare più Comuni tra loro, soggetta a traffico intenso o/o intrinsecamente pericolosa (strade a scorrimento veloce, superstrade, arterie di grande comunicazione).

Recentemente, ad ulteriore specificazione del principio da ultimo enunciato, si è affermato che, *in tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio "cuius commoda eius incommoda", sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi,*

circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. civ., sez. III 16-05-2008, n. 12449).

Tornando al caso di specie, gli attori non hanno preso espressa posizione sul titolo della responsabilità, limitandosi a chiedere la condanna dell'ente proprietario al risarcimento dei danni.

La circostanza che sia stata dedotta la mancanza di segnaletica e l'oggettiva inevitabilità del pericolo, induce a ritenere che il risarcimento sia stato chiesto ex art. 2043 c.c..

Tuttavia, nei limiti dei fatti allegati e provati, la qualificazione della domanda spetta esclusivamente al giudice, che non è vincolato dalle tesi giuridiche delle parti.

Nella specie, poiché oltre al comportamento colposo della p.a., è stata allegato anche il rapporto causale diretto tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità della amministrazione convenuta può essere affermata ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Si deve infatti ritenere, con la più recente giurisprudenza, che la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia deve essere considerata diversa, rispetto a quella che ha ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito, solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e da provare.

Allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa, l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (si veda, sostanzialmente in termini, Cass. civ., sez. III 22-02-2008).

Acclarato che l'eventuale responsabilità può essere indifferentemente dichiarata ai sensi dell'art. 2043 o 2051 c.c., occorre a questo punto individuare il soggetto proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione.

La normativa di riferimento è costituita dall'art. 2 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella formulazione originaria, applicabile *ratione temporis*.

La norma qualifica come provinciali le strade che allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

Sono invece comunali le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Le strade provinciali che attraversano centri urbani con popolazione superiore ai diecimila abitanti, inoltre, sono da considerarsi in ogni caso comunali.

Nella specie, avuto riguardo alla documentazione prodotta dagli attori, risulta che il Comune di Capo d'Orlando ha provveduto alla delimitazione del centro abitato, ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, in conformità alle previsioni dell'art. 4 del codice della strada e 4, IV comma, del relativo regolamento di attuazione (v. delibera di Giunta del 29.11.1994).

Dalla planimetria, allegata alla delibera suddetta, si ricava che la Via Consolare Antica, all'altezza del punto in cui si è verificato il sinistro, ricade ampiamente all'interno del centro abitato del Comune.

Atteso che la popolazione del Comune di Capo d'Orlando è superiore ai diecimila abitanti (v. attestazione dell'ufficio demografico, agli atti di parte attrice), si deve quindi ritenere che la strada abbia, sostanzialmente, caratteristiche di strada comunale.

Tuttavia, vi è in atti la prova che la Provincia non abbia, di fatto, dismesso la manutenzione della stessa, in mancanza dei provvedimenti formali di declassificazione, passaggio di proprietà e consegna, previsti dagli artt. 3, comma 3 e 4, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16-12-1992, n. 495).

Il teste Letizia, dipendente provinciale, dichiara infatti che la strada non è stata formalmente declassificata. Dai documenti prodotti, si ricava inoltre che l'ente provinciale ha formalmente autorizzato l'esecuzione di lavori di scavo ed emanato provvedimenti di limitazione alla circolazione stradale, anche successivamente alla data dell'incidente.

Pertanto, nonostante i documenti prodotti dal Comune con la comparsa conclusionale non siano evidentemente utilizzabili, si deve comunque ritenere che la Provincia Regionale di Messina sia custode della strada, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..

Avuto riguardo alle caratteristiche della strada, posta all'interno del centro urbano, appare inoltre possibile, in concreto, l'obbligo di custodia dell'ente proprietario, ai fini dell'applicabilità dell'articolo suddetto.

La causa dell'incidente deve essere identificata con le condizioni della strada e, in particolare, con la presenza, sull'asfalto, di materiale ghiaioso.

I testi escussi hanno infatti riferito che l'auto viaggiava a andatura regolare (teste Pruiti Spurio) e che è sbandata ("rimbalzata", secondo il teste Marino), nell'attraversare un tratto di strada in cui era presente una rilevante quantità di materiale ghiaioso.

Avuto riguardo ai rilevanti danni subiti dalla vettura, nonostante la moderata velocità tenuta, si deve inoltre ritenere che lo scarto del mezzo sia stato talmente repentino e improvviso da non consentire la frenata o, comunque, un'apprezzabile perdita di velocità inorziata.

Le regole di comune esperienza inducono quindi a ritenere che l'auto sia sbandata improvvisamente, sulla sabbia ed a causa della stessa, andando successivamente a cozzare contro il muretto posto lateralmente.

Ne discende la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Venendo al risarcimento dei danni alla persona, in ordine ai meccanismi concreti di liquidazione, pare utile riassumere sinteticamente i principi individuati dalle recenti quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65).

La corte di legittimità, nel ricondurre l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mera sintesi descrittiva di singoli pregiudizi, ha ribadito la necessità, ai fini del risarcimento, di considerare tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse protetto, evitando tuttavia di risarcire due volte la stessa conseguenza (*id est*, lo stesso danno), definendola in modo diverso.

Tuttavia, pur essendo solo due le categorie di danno risarcibili (patrimoniale e non), non pare revocabile in dubbio che quella del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano

assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale.

Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, allo stesso modo in cui la doppia considerazione della medesima conseguenza, variamente denominata - ad es. come danno biologico e come danno morale - implica la violazione del divieto delle duplicazioni risarcitorie.

Con riferimento ai rapporti tra danno biologico e danno morale, le Sezioni Unite in un passaggio motivazionale sembrano affermare la non risarcibilità del secondo: *"determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale (...), sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo"*. Senonché, subito, dopo aggiungono che, *"esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"*. Questa seconda affermazione consente di affermare che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il "vecchio" danno morale, dovrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico unitariamente considerato, a condizione che dette sofferenze siano allegare e provate, anche per presunzioni.

Al riguardo, si impone un chiarimento: anche l'art. 139 cod. ass., prevede, a sua volta, la possibilità di adeguamento del danno *"con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"* e col limite del quinto della valutazione tabellare. La stessa norma chiarisce tuttavia che l'oggetto del risarcimento consiste *"nell'incidenza negativa sulle attività dinamico-relazionali della persona del danneggiato"*, ossia sull'esistenza della persona, senza alcun riguardo alle sofferenze, fisiche o morali. Pertanto, l'adeguamento cui fa riferimento il comma 3, col limite del quinto, non può che riferirsi alle stesse conseguenze pregiudizievoli descritte dalla norma medesima, nei casi in cui le stesse siano maggiori di quanto accade normalmente, per le particolari condizioni soggettive del danneggiato (si pensi, ad es., ad un rilevante danno alla deambulazione per un soggetto particolarmente appassionato di escursioni in montagna). Di conseguenza, l'adeguamento della liquidazione del danno biologico alle sofferenze concretamente subite - in quanto riferito ad un pregiudizio ontologicamente diverso - si sottrae ai limiti posti dall'art. 139, comma 3 cod. ass..

In altri termini, occorre ritenere che le recenti tabelle legali hanno esclusivo riguardo alle patologie accertate, e alle relative percentuali di invalidità. Esse non tengono conto - proprio perché tendenti a oggettivare il risarcimento in funzione dell'omogeneità dello stesso - delle sofferenze subite dal danneggiato. Poiché il risarcimento del danno alla salute deve invece ricomprendere ogni pregiudizio derivatone al soggetto, ivi compreso quello che viene comunemente definito "danno morale in senso stretto" - e che non è che una componente del danno biologico - la valutazione deve essere aumentata, tenendo conto degli elementi concreti emersi del corso del giudizio, anche oltre la percentuale di cui all'art. 139, comma III, cod. ass..

L'autonomia concettuale del danno morale rispetto a quello da invalidità permanente è stata peraltro recentemente confermata dallo stesso legislatore che, intervenuto - successivamente alla pronuncia delle SS.UU. - in materia di infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, ne ha previsto la sua liquidazione quale componente autonoma di danno (cfr. art. 5 del D.P.R. 37/2009).

Nel caso di specie, occorre quindi procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano - tenendo conto dei superiori principi.

In ordine ai meccanismi di liquidazione si deve osservare che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adeguare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Per liquidare il danno, si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Tornando al caso di specie, si condividono integralmente le valutazioni del CTU, correttamente motivate sotto l'aspetto tecnico e logico-argomentativo, sia in ordine alla diagnosi che alla valutazione dell'invalidità, permanente e temporanea.

Alle stesse pertanto si rimanda, salvo quanto appresso specificato.

In questa sede, avuto riguardo alle lesioni accertate, occorre esclusivamente evidenziare l'irrelevanza, ai fini della produzione del danno, dell'uso delle cinture di sicurezza.

La patologia riscontrata all'attore, altrimenti definita "colpo di frusta" è un trauma che interessa le strutture capsulo legamentose che circondano le vertebre cervicali, cui il rachide cervicale risponde con una rigidità antalgica (la muscolatura si contrae per ridurre le sollecitazioni sul segmento lesa e l'articolarià è ridotta su tutti i piani del movimento).

In caso di urto, anche di modesta intensità, si ha inizialmente una iperestensione del capo e del collo all'indietro, dovuta alla brusca accelerazione del corpo o ai movimenti laterali della vettura. Nella seconda fase dell'incidente, durante la decelerazione, il tronco si arresta contro una componente fissa o viene trattenuto dalle cinture di sicurezza, mentre il capo prosegue la sua corsa in avanti con una iperflessione della colonna cervicale.

Pertanto, l'utilizzo delle cinture di sicurezza non fornisce alcuna protezione contro il trauma occorso all'attore.

A fronte delle determinazioni del CTU, occorre procedere alla quantificazione per equivalente del danno suddetto - ai fini risarcitori che ci occupano.

Sul punto si osserva che, essendo il bene costituito dall'integrità psico-fisica insuscettibile di una immediata ed automatica conversione in termini monetari, la quantificazione non potrà che avvenire in via equitativa, mediante utilizzo di un criterio che consenta di adattare il risarcimento al caso concreto e che - nello stesso tempo - consenta una certa uniformità di valutazione tra casi analoghi. Si condivide l'adozione del criterio (puramente indicativo e suscettibile di adeguamento in relazione alle singole circostanze) del cd. punto di invalidità differenziale, che si fonda sulla considerazione (medico-legale, prima ancora che giuridica) secondo cui la concreta lesione all'integrità psico-fisica cresce generalmente in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale di invalidità e diminuisce con l'aumentare dell'età del danneggiato.

Per liquidare il danno da invalidità permanente, occorre aver riguardo alle tabelle di cui all'art. 5 legge 57/2001 (ora art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo gli importi aggiornati dal Decreto Ministro Sviluppo Economico 27 maggio 2010.

Sebbene l'incidente in oggetto non rientri nelle fattispecie regolate dalla predetta norma, si preferisce infatti l'adozione di un criterio equitativo previsto per legge piuttosto che uno, ugualmente equitativo, stabilito dal giudice.

E' stata riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, un periodo di inabilità assoluta di giorni 30 e parziale di giorni 30 (di cui 20 al 50% e 10 al 25%).

Inoltre, avuto riguardo alle sofferenze concretamente subite dal periziato e alla sintomatologia algica che residua all'esito della distorsione, quali evincibili dalla

relazione medica, da considerarsi di media entità rispetto alle lesioni subite, il risarcimento sarà ulteriormente aumentato del 25%.

Non si ritiene che le lesioni, tenuto conto della loro modesta entità, abbiano comportato significativi danni, sub specie di peggioramento della cenestesi lavorativa.

Avuto riguardo ai superiori criteri di liquidazione e all'età dell'attore al momento dell'incidente (18 anni), il danno biologico va pertanto liquidato a Castrovinci Santi nella complessiva cifra di € 6193,00, da rivalutarsi dalla data di entrata in vigore delle tabelle (27 maggio 2010) a quella del pagamento (o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza).

Anche i danni al mezzo di Castrovinci Antonino vanno liquidati secondo le condivisibili valutazioni del CTU, elaborate sulla base del valore dell'auto al momento dell'incidente. L'antieconomicità delle riparazioni deve infatti ritenersi provata, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese dal carrozziere, sig. Corpina.

Il CTU ha accertato un danno di € 2509,72, calcolato al momento dell'incidente.

Trattandosi di debito di valore, detta cifra deve essere rivalutata dalla data del sinistro a quella del pagamento (o, in mancanza, del passaggio in giudicato della sentenza).

Sugli importi come sopra determinati, vanno aggiunti, sempre a titolo di risarcimento, gli interessi ed. compensativi (equitativamente ragguagliati al saggio legale per tempo vigente) per il mancato tempestivo godimento, dovendosi ragionevolmente presumere che, ove corrisposta per tempo, detta somma sarebbe stata utilizzata per ricavarne un lucro finanziario, anche sotto forma di mancato ricorso al credito al consumo. Siffatti interessi vanno calcolati, sul capitale - devalutato alla data del fatto o della spesa - e poi via via rivalutato, con cadenza mensile e secondo gli indici ISTAT-FOI, dalla predetta data a quella del pagamento o, in difetto, da quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Su detta somma - nel caso in cui il pagamento intervenga successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - decorreranno poi gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Sulla cifra che ne risulta, siccome liquida ed esigibile, decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.

La Provincia convenuta deve quindi essere condannata a risarcire a ciascuno degli attori i danni subiti, come sopra quantificati

La difficoltà di individuare l'ente proprietario della strada, oggettivamente indotta dal provvedimento di delimitazione del centro urbano emanato dal Comune, e il comportamento della Reale Mutua, che non ha constatato la sussistenza dell'eventuale

obbligo di garanzia, giustificano l'integrale compensazione tra il Comune di Capo d'Orlando e la compagnia di assicurazioni, e tra loro e le altre parti del giudizio.

Le spese affrontate dagli attori seguono per converso la soccombenza, ivi comprese, nei rapporti interni, quelle anticipate per le CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata Militello, in persona del giudice unico dott. Pietro Miraglia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna la Provincia Regionale di Messina al pagamento di € 6193,00 in favore di Castrovinci Santi e di € 2509,72 in favore di Castrovinci Antonino, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- condanna la Reale Mutua Ass.ni S.p.A. a tenere indenne il Comune dalle conseguenze economiche derivanti dal superiore punto della decisione;
- rigetta la domanda nei confronti del Comune di Capo d'Orlando;
- condanna la Provincia Regionale di Messina alla refusione delle spese nei confronti degli attori, liquidate in complessivi € 4000,00, di cui 166,20 per spese ed € 1943,44 per diritti di procuratore, oltre rimborso forfettario e altri accessori di legge, ponendo altresì integralmente a suo carico le spese di CTU anticipate dagli attori;
- compensa le ulteriori spese.

Così deciso in S. Agata, 2 maggio 2011

IL GIUDICE

Pietro Miraglia



5

C 171



Tribunale di Patti

Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello

Il Giudice

viste l'istanza che precede e la relazione di consulenza depositata nel
procedimento iscritto al n. 5378/01 R.G.;

visto il D.M. 30 maggio 2002;

liquida a favore del C.T.U. FRANCO VINCENZO CERASO la seguente somma:

per spese: 120,08 euro;

per onorario 251,03 (accanto indus) euro; (30 vacazioni) -

Totale 371,11 euro, oltre accessori come per legge; Antonino

Pone provvisoriamente il pagamento a carico di Castrolina Santi e Castrolina

Sant'Agata di Militello, 18 aprile 2007

Il Giudice

Dott. Giuseppe Bonfiglio

DEPOSITATO 17 APR. 2007

Oggi



IL CANCELIERE
(Giuseppe V. C. B.)

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: AGO 2011 = 103,2

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	18-02-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	16-11-2011	
Somma da devalutare:	€ 2.509,72	L. 4.859.496

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 111 (FEB 2000)
- "ad quem" = 103,2 (AGO 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 16-11-2011:	€ 2.509,72	L. 4.859.496
Valore "devalutato" alla data del 18-02-2000:	€ 1.966,07	L. 3.806.834 (- 21,6620%)



Numero: 140/2011

Pratica: Castrovinci Antonino contro Provincia

Causale: sinistro

1. Primo capitale puro originario: €. 1.966,07
2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.966,07
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-02-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-11-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: AGO 2011 = 103,2)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Mensilmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 16-11-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 1.966,07	L. 3.806.842
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 668,46	L. 1.294.324
Rivalutazione totale maturata (dal 18-02-2000 al 16-11-2011)	€. 586,83	L. 1.136.254
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 1.255,29	L. 2.430.579
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 3.221,36	L. 6.237.421

di cui:

Capitale = 1.966,07 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 586,83 -- Interessi = 668,46

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: AGO 2011 = 103,2

DEVALUTAZIONE

Data (precedente) alla quale "devalutare" il credito:	18-02-2000	
Data (odierna) del credito a "valori attuali" (rivalutato):	16-11-2011	
Somma da devalutare:	€ 6.193,00	L. 11.991.320

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 111 (FEB 2000)
- "ad quem" = 103,2 (AGO 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

Calcolo della devalutazione del capitale

	Euro	Lire
Capitale attuale alla data del 16-11-2011:	€ 6.193,00	L. 11.991.320
Valore "devalutato" alla data del 18-02-2000:	€ 4.851,47	L. 9.393.765 (- 21,6620%)

2

Numero: 140/2011

Pratica: Castrovinci Santi contro Provincia

Causale: sinistro

1. Primo capitale puro originario: €. 4.851,47
2. Importo lordo comprese le spese: €. 4.851,47
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-02-2000
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-11-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: AGO 2011 = 103,2)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Mensilmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 16-11-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 4.851,47	L. 9.393.756
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 1.649,50	L. 3.193.872
Rivalutazione totale maturata (dal 18-02-2000 al 16-11-2011)	€. 1.448,05	L. 2.803.818
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 3.097,55	L. 5.997.690
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 7.949,02	L. 15.391.446

di cui:

Capitale = 4.851,47 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 1.448,05 -- Interessi = 1.649,50

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “CASTROVINCI Santi e CASTROVINCI Antonino c/Provincia”.
Sentenza n. 140/11. Tribunale di Patti sez. di S. Agata Militello. Riconoscimento
della somma di € 19.020,40 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.
a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 140/2011 del Tribunale di Patti sez. di S. Agata Militello;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 27/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI



The image shows a circular stamp of the Collegio dei Revisori, with the text "COLLEGIO DEI REVISORI" and "MESSINA" visible. Below the stamp are two handwritten signatures in black ink.